

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 10/05/2016 Prot.: 0012094 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

12024

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 140
Proposta di legge di iniziativa della Consigliera Bartelle relativa a:
"NORME IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE ED
INQUINAMENTO OLFATTIVO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE



(*Roberto Ciambetti*)



IL SEGRETARIO GENERALE
(*dott. Roberto Valente*)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 140

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Bartelle

**NORME IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE ED
INQUINAMENTO OLFATTIVO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 maggio 2016.

NORME IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE ED INQUINAMENTO OLFATTIVO

Relazione:

Il crescente interesse dell'uomo verso la qualità dell'ambiente e della vita ha portato a riconoscere gli odori molesti come fortemente impattanti e a coniare il termine "inquinamento olfattivo" per indicare il loro impatto negativo sull'ambiente circostante e sulla popolazione esposta.

L'imprevedibilità del disturbo, la sua presenza continuata nel tempo, l'impossibilità di difendersi da esso, generano tensione e stati d'ansia, con conseguenti proteste da parte dei cittadini.

I possibili effetti avversi spesso associati al "fastidio olfattivo" sono i disturbi gastrici, mal di testa, disturbo del sonno, perdita di appetito. Si possono avere tali effetti anche quando un residuo odoroso è presente in concentrazioni molto basse, solitamente molto più basse di quelle capaci di causare danni alla salute o effetti sull'ambiente.

Non sempre infatti l'odore (anche se sgradevole) è causa di inquinamento atmosferico propriamente detto: dipende dalle sostanze/composti che caratterizzano l'emissione odorigena, che la compongono chimicamente. Anche in mancanza di tossicità il disagio di essere sottoposti ad emissioni odorigene continue è comunque un fenomeno da non sottovalutare e che ha un grosso impatto sulla qualità della vita dei cittadini.

La necessità di accrescere la discussione attorno alle problematiche dell'impatto odorigeno deriva dalla complessità della fenomenologia, caratterizzata da aspetti ed elementi altamente soggettivi e dalla scarsità di riferimenti normativi. Gli elementi materiali della fenomenologia, che debbono essere oggetto di analisi e misura, comprendono le emissioni di odori e la concentrazione in aria ed ambiente delle sostanze che provocano un disturbo olfattivo, nonché la numerosità di recettori che percepiscono il disturbo e la frequenza di accadimento degli eventi di percezione.

La mancanza di normativa è dovuta, oltre ad una certa inerzia del Legislatore, anche alla complessità del fenomeno, esistono una serie di difficoltà oggettive che complicano l'approccio all'inquinamento olfattivo e che ne hanno ritardato la regolamentazione rispetto ad altri settori della qualità dell'aria.

L'odore può essere definito come la risposta soggettiva ad una stimolazione di cellule olfattive, presenti nella sede nasale, da parte di molecole gassose e il disturbo che questo può provocare è generalmente il risultato di una serie di episodi di percezione che varia da individuo a individuo. La sensazione di odore dipende infatti da numerosi fattori che possono essere:

- oggettivi in quanto propri della sostanza o della miscela di sostanze (volatilità, idrosolubilità, etc.);*
- soggettivi che quindi sono dovuti a cause fisiologiche e psicologiche dell'osservatore;*
- ambientali (temperatura, pressione, umidità relativa dell'aria, velocità e direzione dei venti).*

La percezione dell'odore avviene quindi solo quando una sostanza o miscela odorigena raggiunge in atmosfera una concentrazione minima, richiesta per provocare uno stimolo nel sistema ricettivo. La relazione tra la

concentrazione e l'intensità dell'odore è importante per stabilire l'effetto odorigeno sulla popolazione e di conseguenza per determinare strategie di abbattimento efficaci. Il fastidio dovuto alle sostanze odorogene è infatti legato anche all'intensità stessa dell'odore. Infine un odore viene spesso definito attraverso la sua capacità di diffondersi (diffusibilità) e al tono edonico che rappresenta il livello di gradimento dell'odore stesso.

Uno stesso odore può quindi essere percepito da una parte della popolazione come sgradevole/ gradevole e da una parte no, come può essere percepito come sgradevole/gradevole in concentrazioni diverse da persona a persona.

Quando però la fonte di emissione è industriale, zootecnica ecc il disagio è diffuso: l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti in generale non direttamente nocive alla salute, ma caratterizzate da odore intenso e sgradevole (emissioni da discariche, allevamenti, biofiltri), costituisce una causa importante di abbassamento significativo della godibilità dell'ambiente (sia livello abitativo che lavorativo) e di insorgenza di malessere psicofisico con conseguente peggioramento della qualità della vita.

Le emissioni odorogene in atmosfera derivanti dalle attività produttive stanno diventando un problema sempre più attuale, stante l'aumentata sensibilità del pubblico nel confronto degli odori e la progressiva estensione delle aree urbanizzate, che in molti casi sono a ridosso delle aree industriali generando situazioni conflittuali sul territorio per impianti esistenti o nella scelta del sito per la localizzazione di nuovi impianti produttivi.

Le sostanze odorogene emesse da attività antropiche possono infatti limitare fortemente l'utilizzo del territorio. Pertanto, associare alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, oltre che dei limiti in concentrazione, anche dei limiti che ne caratterizzino l'impatto odorigeno, nasce dalla necessità di far sì che attività con rilevanti flussi osmogeni non ostacolino la fruibilità del territorio, coerentemente con quanto previsto dalle pianificazioni adottate. Dato che la concentrazione dell'odore che insiste su un'area è influenzata non solo dalla portata emessa ma anche dalla orografia e dalla meteorologia non è possibile associare un limite alle emissioni dell'attività senza tener conto di questi fattori.

A livello tecnico esistono metodi di misurazione riconosciuti dalla comunità scientifica. Per la valutazione della tossicità si fa usualmente riferimento al parametro TLV (Threshold Limit Value fissati dall'American Conference of Governmental Industrial Hygienists nel 2006) che indica la massima concentrazione cui un lavoratore può essere esposto durante la propria vita lavorativa (8 ore/giorno per 5 giorni/settimana per 50 settimane/anno) senza incorrere in effetti patogeni.

Normalmente la concentrazione dei composti odorogeni in atmosfera è di gran lunga inferiore alla TLV fissata dalle autorità sanitarie. Inoltre la loro soglia di rilevazione olfattiva (OT) è generalmente molto bassa così che la loro presenza può essere rilevata dal nostro olfatto prima che si possano verificare effetti tossici.

La norma tecnica UNI EN ISO 13725:2004, che propone il metodo UNI per la misurazione dell'impatto odorigeno, individua come unità di misura del detto impatto la c.d. unità odorimetrica o olfattometrica al metro cubo, la quale rappresenta il numero di diluizioni necessarie affinché almeno il 50% degli esaminatori (persone fisiche) non avverta più l'odore del campione analizzato.

Questa ed altre sono norme tecniche ormai diffuse ed applicate a livello mondiale, fanno parte della cosiddetta olfattometria dinamica: la misurazione dell'odore è una realtà consolidata.

Alcuni stati europei (fra i quali Francia, Germania, Austria, Regno Unito) hanno specificatamente legiferato in merito alle emissioni di odore e al disagio olfattivo ma nell'ordinamento comunitario ed italiano non è contemplata, per le emissioni odorigene, una disciplina che fornisca valori limite di riferimento, né metodi e parametri idonei a misurarle.

In Italia il concetto di inquinamento atmosferico illecito è inscindibilmente legato alla sua lesività effettiva (danno) o molto probabile (pericolo).

La prima definizione espressa di inquinamento atmosferico nell'ordinamento italiano risale al DPR 203/1988 "Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme sulla qualità dell'aria, relative a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della l.n. 16 aprile 1987 n.183". "In particolare, all'art. 2 comma 1 numero 1 veniva esplicitato che, "si intende per inquinamento atmosferico ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati".

Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Testo unico dell'Ambiente, viene esplicitata nuovamente la definizione di inquinamento atmosferico, che diventa la "modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente" (art. 268 comma 1 lettera a).

La definizione attuale riprende quella previgente, continuando a condizionare la rilevanza giuridica dell'inquinamento dell'aria-ambiente alla verifica che il quantitativo e la tipologia delle sostanze inquinanti siano tali da essere lesive o pericolose per la salute umana, per la qualità dell'ambiente, per i beni materiali e per gli usi legittimi dell'ambiente stesso.

Non si fa quindi riferimento all'inquinamento odorigeno limitandone la trattazione alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni delle singole sostanze caratterizzate solo sotto l'aspetto tossicologico. L'odore può considerarsi fonte di inquinamento atmosferico non di per sé stesso in quanto sgradevole, ma perché i componenti chimici dell'emissione gassosa di cui l'odore è sintomo rivelatore rientrano tra quelli normati a livello comunitario e nazionale come lesivi e/o pericolosi per la salute umana o per l'ambiente e dunque sottoposti al rispetto di valori limite esplicitati. Nemmeno il d.lgs. n. 46/2014 in vigore dall'11 aprile 2014 e che recepisce la DIR 2010/75/UE pone dei limiti in materia.

Anche in materia di gestione dei rifiuti (parte quarta del relativo T.U.) si definisce la necessità di limitare le emissioni odorose (art. 178, comma 2) nel recupero e nello smaltimento dei rifiuti ma anche in questo caso mancano dei riferimenti quantitativi.

Nella normativa in materia sanitaria si possono riscontrare riferimenti alle emissioni odorose: in particolare il Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n.1265/1934) indica i criteri per la localizzazione di determinate tipologie di impianti, in modo da limitare, a livelli accettabili, eventuali molestie alla popolazione. In dettaglio individua le lavorazioni insalubri, definite come le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possano riuscire in altro modo pericolose per la salute degli abitanti indicandole in due tipologie di insediamenti: le industrie insalubri di prima e di seconda classe. Secondo questa disciplina gli allevamenti animali ad esempio, rientrano nella prima classe e sono sottoposti all'obbligo di localizzazione al di fuori dei centri abitati ma anche in questo caso manca un riferimento quantitativo alle emissioni di odore.

Le emissioni trovano poi una normazione nell'articolo 674 del codice penale: "Getto pericoloso di cose". L'articolo dispone che "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a € 206", la norma va letta insieme alle normative in materia ambientale di cui sopra e all'articolo 884 del codice civile, considerato una vera e propria norma di chiusura. L'art. 844 c.c. è contenuto nella parte del codice civile dedicata alla regolamentazione dei rapporti di c.d. buon vicinato e regola le "immissioni" nel fondo altrui (ovvero ciò che invade il fondo altrui provenendo da un fondo di proprietario diverso, concetto diverso dall'"emissione" con cui si intende ciò che fuoriesce da una sorgente fissa o mobile indipendentemente dal fatto che l'emissione stessa invada o meno il fondo altrui) stabilendo che: "il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso".

Il problema è quello della quantificazione e l'oggettivazione del riferimento alla "normale tollerabilità" che (secondo la giurisprudenza) non può riferirsi esclusivamente alla valutazione di un singolo, ma "alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata" va collegata alla tutela del "diritto alla salute ed il diritto ad un ambiente salubre" (Corte Cassazione sez. II civile n.309 del 9 gennaio 2013), tutelati appunto costituzionalmente. Serve quindi una normativa specifica, di settore ambientale e di tutela della salute, intesa nella sua accezione più ampia di benessere psico-fisico, che riempia di contenuti il concetto della "normale tollerabilità".

In mancanza di limiti certi a livello nazionale la giurisprudenza civile, penale ed amministrativa si è trovata quindi a dover decidere sulla base di un quadro normativo composito e non sempre omogeneo ed in più di un'occasione ha utilizzato parametri internazionali non direttamente applicabili al nostro paese, in via di analogia: questo è capitato di recente, in tema di emissioni odorogene ripetute e che superano la normale tollerabilità, con l'applicazione dei limiti previsti dalla normativa degli Stati Uniti, predisposti dall'Agenzia

statunitense per i controlli ambientali (EPA) sulla base del principio di precauzione.

A livello regionale ci sono stati gli interventi più interessanti ed organici. Molte regioni hanno scelto la strada della normativa di livello non legislativo, in particolare con deliberazioni emanate dalla Giunta regionale. Per fare alcuni esempi, nella Regione Abruzzo la D.G.R. 400 del 26/05/2004 s.m.i. in materia di impianti di trattamento rifiuti stabilisce che "L'efficienza dei sistemi di trattamento degli odori deve essere determinata secondo principi dell'Olfattometria Dinamica" e fissa il valore limite all'emissione in 300 OUE/m³.

In Regione Basilicata la D.G.R. 22/04/2002 n. 709 definisce le linee guida per la progettazione, costruzione gestione degli impianti di compostaggio biostabilizzazione, prevedendo parametri per valutare l'efficienza del biofiltro e ancora il valore limite di 300 OUE/m³ per le emissioni odorigene.

In Regione Emilia Romagna la D.G.R. n. 1495 del 24 ottobre 2011 prevede una concentrazione di odore non superiore 400 uoE/Nm³ e definisce criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas.

La Regione Puglia ha approvato invece una legge specifica in materia, la legge regionale 22 gennaio 1999, n.7, che disciplina le emissioni odorifere delle aziende in particolare quelle derivanti da sansifici, di recente modificata.

Da ultimo la Regione Lombardia, ha approvato delle specifiche linee guida, con la D.G.R. 15 febbraio 2012 n. IX/3018 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", frutto di un gruppo di lavoro che ha raccolto i maggiori esperti del settore e che risulta ad oggi essere il punto di riferimento più avanzato in materia. È stato fatto un importante lavoro tecnico con l'obiettivo di uniformare le metodiche di indagine olfattometrica e di valutazione dell'impatto delle emissioni odorigene, così che gli operatori che devono gestire tale problematica possano operare all'interno di parametri definiti.

Le linee guida si applicano a tutte le attività che danno luogo ad emissioni odorigene e che sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale, ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti o alla valutazione d'impatto ambientale. Si tratta quindi di un'applicazione trasversale per tutte le tipologie di impianti ma che per ora esclude le attività zootecniche per le quali è prevista a breve l'emanazione di un atto specifico.

Quello che si chiede oggi alla Regione del Veneto è di fare lo stesso: di studiare il fenomeno su scala regionale, mettendo insieme tutti gli studi e le valutazioni fatte su singole realtà e/o impianti, per porre poi dei limiti alle immissioni di odori che siano ragionevoli, seri e che tengano conto delle esperienze fatte in altre Regioni ed in altri paesi.

È necessario affrontare il problema in modo specifico, soprattutto dal punto di vista quantitativo, definendo limiti di emissione e di esposizione odorigena con l'individuazione di un percorso per la definizione di valori limite di tollerabilità coerenti con la metodica adottata, requisiti di rilevazione e campionamento degli odori, ed altri aspetti utili allo svolgimento delle valutazioni della loro diffusione, anche tenendo conto della situazione meteorologica locale.

La fase di studio sarà propedeutica all'emanazione di un piano regionale per il contenimento delle emissioni odorigene e di conseguenti interventi di

legislazione primaria, in collaborazione con le Università e con tutti gli interlocutori che si renderanno necessari.

Il piano regionale non potrà prescindere da una caratterizzazione del territorio affinché, a seconda della vocazione del territorio stesso, possano essere individuati dei livelli più o meno alti di percepibilità olfattiva nelle diverse aree, così da poter realizzare l'individuazione della percezione d'odore massima tollerabile e l'individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene. Sarà poi necessario analizzare ed adattare alle diverse realtà venete i metodi preventivi, curativi e palliativi per il contenimento delle emissioni odorigene.

Tutto questo non è possibile senza, inizialmente, una vera e propria mappatura di tutte le attività (coinvolgendo anche la popolazione nella realizzazione dell'indagine sull'impatto) che, durante il loro esercizio, diano luogo ad emissioni odorigene, così da poter elaborare criteri e buone pratiche da applicare anche ai nuovi impianti.

Lo scopo della Regione del Veneto deve essere quello di fornire agli operatori uno strumento univoco e condiviso per affrontare la problematica, con la massima attenzione alle esigenze del territorio e della popolazione: è necessario quindi coinvolgere tutti gli attori, al fine di accrescere la sensibilità alla problematica e trovare una sintesi tra le opposte esigenze, con anche una forte attenzione agli sviluppi della tecnologia al fine di poter adottare le migliori pratiche possibili.

NORME IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE ED INQUINAMENTO OLFATTIVO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e governo del territorio, di cui all'articolo 117 comma terzo della Costituzione, in conformità alla normativa ed agli atti internazionali, europei e statali ed in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1985, n.33 "Norme per la tutela dell'Ambiente", riconosce il contenimento delle emissioni odorigene come un obiettivo essenziale per la tutela della qualità dell'ambiente, per la tutela e la salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini.

2. Per emissione odorigena si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa, proveniente dallo scarico diretto o indiretto da sorgenti puntuali o diffuse, in grado di essere percepita dall'uomo attraverso il senso dell'olfatto, atta ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto sulla salute e sul benessere dell'uomo, così da compromettere le attività ricreative ed ogni altra fruizione legittima dell'ambiente.

Art. 2 - Piano regionale di contenimento delle emissioni odorigene.

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Piano regionale di contenimento delle emissioni odorigene, adottato dalla Giunta regionale, a tutela della salute e del benessere dei cittadini.

2. La Giunta regionale predispone il Piano col supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), avvalendosi anche della collaborazione delle Università ed eventualmente di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia.

3. Il Piano dispone:

- a) la mappatura degli impianti di tutte le attività che, durante il loro esercizio, danno luogo ad emissioni odorigene autorizzate, ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- b) la caratterizzazione delle emissioni odorigene ed il monitoraggio dell'impatto odorigeno sulla popolazione, al fine di armonizzare la coesistenza delle attività osmogene con il territorio circostante;
- c) l'individuazione dei comparti produttivi più sensibili al problema delle emissioni ad elevato impatto odorigeno, identificando le caratteristiche generali del ciclo produttivo, gli inquinanti e le principali criticità associate alle varie fasi del processo, soffermandosi sugli aspetti più prettamente connessi alle emissioni odorigene ed alle modalità di contenimento delle stesse;
- d) l'individuazione di limiti di accettabilità delle emissioni odorigene puntuali o diffuse, da recepire con una successiva legge regionale, che preveda anche un apposito regime sanzionatorio in caso di violazione. I limiti sono graduati secondo la tipologia di impianto, le caratteristiche e la vocazione urbanistica del territorio e si applicano per i nuovi impianti o per le modificazioni di impianti esistenti. Per gli impianti esistenti che non apportano modifiche al proprio ciclo produttivo, i limiti trovano applicazione solo in caso di conclamate problematiche olfattive che interessano il territorio.

5. A seguito dell'approvazione del piano e conformemente a quanto in esso previsto, in fase di presentazione di richiesta di rilascio, rinnovo, riesame o aggiornamento di Autorizzazione Integrata Ambientale o di Autorizzazione in regime ordinario o di Autorizzazione Unica Ambientale, di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità o altro titolo o procedura amministrativa prevista dall'ordinamento, il gestore dell'attività da autorizzare da cui possono derivare emissioni odorigene presenta una Valutazione d'Impatto da Odori (V.I.d.O) attraverso la quale provvede a :

- a) identificare e quantificare le sostanze odorigene immesse nei comparti ambientali direttamente o indirettamente;
- b) definire i metodi migliori disponibili per abbattere le emissioni odorigene.

4. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso necessario da nuove evidenze scientifiche e normative, anche a livello nazionale ed internazionale e comunque non oltre 36 mesi dalla prima redazione.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili complessivamente in euro 500.000 si fa fronte con la Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" per gli esercizi 2016 e 2017, la cui dotazione viene incrementata di pari importo, contestualmente viene operata la riduzione di euro 500.000 della Missione 20, Programma 01 "Fondo di riserva". Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	7
Art. 2 - Piano regionale di contenimento delle emissioni odorigene...7	7
Art. 3 - Norma finanziaria.....	8
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.....	8

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 117 (1) (2)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (3)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

(2) L’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici” e ha soppresso al terzo comma, primo periodo, le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici e”.

L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

(3) Si riporta di seguito l’art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 (BUR n. 16/1985)

NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE. (1) (2) (3) (4) (5)

Art. 2 - (Oggetto della materia).

La disciplina della materia della tutela dell’ambiente riguarda i seguenti oggetti:

- 1) emissione nell’atmosfera di fumi, gas, polveri, odori, provenienti da insediamenti di qualunque genere;
- 2) emissioni di vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche, causate da sorgenti fisse, ovvero da sorgenti mobili correlate a servizi, opere e attività, la cui competenza è trasferita alla Regione;
- 3) uso delle acque superficiali e sotterranee;

4) scarico, diretto o indiretto, di reflui di qualsiasi tipo, pubblici o privati, in tutte le acque superficiali, interne o marine, pubbliche o private, nonché in fognature, sul suolo o nel sottosuolo;

5) omissis (6)

6) realizzazione di opere rilevanti per il loro impatto ambientale.

Rimane esclusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la disciplina riguardante gli ambienti di vita e di lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all'interno di ogni costruzione, stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata, nonché all'interno del perimetro degli insediamenti produttivi o di prestazione di servizi.

Non si applica il comma precedente quando le situazioni igieniche e/o sanitarie abbiano a riprodursi all'esterno o comunque possano costituire all'esterno pericolo o danno per la salute pubblica e/o la salubrità dell'ambiente.

(1) Con ordinanza n. 717/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della lettera c) del punto 3) del primo comma dell'articolo 6. Successivamente la lettera c) del punto 3) del primo comma dell'articolo 6 è stata abrogata dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

(2) Con sentenza n. 43/1990 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, ultimo comma nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli articoli 6 lett. d) e 16, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento.

(3) L'articolo 73 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ha stabilito che i programmi regionali esecutivi di gestione di piani sovraordinati in materia di tutela della natura e dell'ambiente sono emanati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente che si esprime nel termine di novanta giorni dal ricevimento del programma; trascorso tale termine si prescinde dal parere. Inoltre l'art. 79 comma 1 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che sino all'approvazione entro 2 anni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13 aprile 2001 resta ferma la ripartizione di competenza fra Regione ed enti locali prevista dalle leggi regionali vigenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico.

(4) La legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 all'art. 33 riportava una norma transitoria:

Art. 33 - (Norma transitoria).

1. I titolari di autorizzazioni provinciali per l'esercizio di attività relative ad impianti di prima categoria di cui all'art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 devono presentare alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza di conversione dell'autorizzazione stessa allegando copia dell'autorizzazione posseduta.

2. In sede di conversione o di rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio di impianti di stoccaggio definitivo la Giunta regionale determina le modalità e i tempi di coltivazione confermando o modificando i piani proposti dagli interessati.

3. Per gli impianti, il cui progetto sia già stato approvato dall'amministrazione provinciale, ma per i quali non sia stata ancora concessa l'autorizzazione all'esercizio, gli interessati devono entro lo stesso termine previsto al comma 1, presentare alla Giunta regionale copia del decreto di approvazione del progetto, corredato da una relazione sullo stato dei lavori.

4. La Giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta nonché in rapporto ai reali fabbisogni dell'intero territorio regionale, alla dislocazione delle singole discariche ed all'esito della verifica della compatibilità ambientale, sentita la commissione tecnica regionale - sezione ambiente - assume le determinazioni conseguenti in ordine all'autorizzazione all'esercizio, stabilendo altresì, in caso di assenso, i termini entro i quali i suddetti impianti sono posti in esercizio.

(5) Con ordinanza n. 33/2016 (G.U. 1ª serie speciale n. 8/2016), la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni) per la presenza di plurimi e insuperabili profili di inammissibilità. La legge era stata impugnata dal Tribunale di Verona innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 101/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 22/2015), limitatamente all'articolo 2, comma 1, per violazione dell'articolo 117, commi secondo, lettere l) ed s), e terzo, della Costituzione.

(6) Numero abrogato da lett. a) comma 1 art. 54 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .

Nota all'articolo 4

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 STATUTO DEL VENETO

Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.